

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N° 43 del registro delle deliberazioni

Seduta del

07/12/2012

OGGETTO:	Ottemperanza alla Sentenza T.S.A.P. R.g. n° 67/2012 Comune di Squinzano (LE) c/ l'Autorità di Bacino della Puglia. Annullamento delle attuali perimetrazioni P.A.I. - Assetto Idraulico del territorio comunale di Squinzano, connesse alla Deliberazione n° 231/2006.
-----------------	---

L'anno duemiladodici addì sette del mese di dicembre in Valenzano (BA) nella Sala Riunioni dell'Autorità di Bacino della Puglia, si è riunito, in seconda convocazione, il Comitato Istituzionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

COMPONENTE		Pr.	Ass.
Presidente Regione Puglia	Fabiano Amati (delegato)	X	
Presidente Regione Basilicata	Rosa Gentile (delegata)		X
Presidente Regione Campania	Edoardo Cosenza (delegato)		X
Presidente Provincia di Bari	Giovanni Barchetti (delegato)	X	
Commissario Prefettizio Prov. Brindisi	Pietro Massone (delegato)	X	
Presidente Provincia di Foggia	Domenico Farina (delegato)		X
Presidente Provincia di Lecce	Francesco Bruni (delegato)		X
Presidente Provincia di Taranto	Costanzo Carrieri (delegato)		X
Presidente Provincia di Avellino	Domenico Gambacorta (delegato)		X
Presidente Provincia di Potenza	Nicola Rocco Valluzzi (delegato)	X	
Presidente Provincia Barletta-Andria-Trani	Domenico Campana (delegato)	X	

Partecipa con voto consultivo il Segretario Generale Prof. Ing. Antonio Rosario DI SANTO, che funge da Segretario.

Collegio dei Revisori Contabili per il controllo interno di gestione		
	Pr.	Ass.
Dott. Raffaele Di Ruberto (Componente)		X
Avv. Paolo Marra (Componente)	X	

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale, riferisce:

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n° 39 del 30.11.2005 di approvazione del P.A.I. e la sua pubblicazione in data 30.12.2005;

VISTA la Delibera di Comitato Istituzionale n° 231 del 29.06.2006 (allegata in copia) con la quale è stata approvata la modifica di perimetrazione P.A.I. per il territorio comunale di Squinzano;

VISTO il Ricorso T.S.A.P. R.g. n° 132/06 promosso dal Comune di Squinzano c/ l'Autorità di Bacino della Puglia per l'impugnazione della Delibera di Comitato Istituzionale n° 39/2005 con cui il predetto Comitato ha approvato il Piano di Assetto Idrogeologico per i bacini regionali della Puglia e per

il bacino interregionale del Fiume Ofanto, nella parte in cui disciplina in ordine al territorio comunale di Squinzano;

TENUTO CONTO che, con motivi aggiunti, il Comune di Squinzano ha impugnato anche la Delibera di Comitato Istituzionale n° 231/06, con la quale, per il medesimo territorio comunale, il predetto Comitato ha approvato *"per l'area interessata ricadente in abitato e in territorio comunale di Squinzano, la modifica della perimetrazione [...] con suddivisione delle aree in Alta Pericolosità di Inondazione e Media Pericolosità di Inondazione"*;

RILEVATI i contenuti della Sentenza n° 67 del 2012 (allegata in copia) con la quale il T.S.A.P. ha accolto in parte il ricorso n° 132/06 del Comune di Squinzano c/o l'Autorità di Bacino della Puglia, pronunciandosi come di seguito: *"il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche definitivamente pronunciando in sede di giurisdizione diretta sul ricorso n. 132/2006 in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e lo accoglie per la restante parte e per l'effetto annulla, per quanto in ragione e nei di cui in motivazione, l'impugnata Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'AdBP n. 231 del 29 giugno 2006, con salvezza degli atti ulteriori di tal Autorità come conformati alla presente sentenza."*;

VISTE le motivazioni contenute all'interno della citata Sentenza, secondo le quali l'impugnazione della Delibera n° 39/2005 è stata ritenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo questa stata superata dalla successiva Delibera di C.I. n° 231/2006. Contestualmente, la stessa sentenza accoglie l'impugnazione della Delibera di C.I. n° 231/2006, annullandola, per difetto di istruttoria da parte dell'AdBP che *"non avrebbe più potuto legittimamente disporre una nuova perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica nel territorio di Squinzano senza tener in debito conto, foss' anche per confutarle ed accertarne l'inadeguatezza, delle opere realizzate dal Comune stesso per la mitigazione del rischio idraulico."* (opere terminali di fognatura pluviale);

TENUTO CONTO che per gli effetti della citata Sentenza l'inquadramento P.A.I. - Assetto Idraulico approvato con Delibera n° 231/06 non è da considerarsi al momento vigente;

CONSIDERATO che la Sentenza n° 67/2012 ha di fatto lasciato salvi gli ulteriori atti e rigettato la richiesta di annullamento della precedente Delibera di C.I. n° 39/2005;

TENUTO CONTO che il Comitato Tecnico nella seduta del 26.10.2012, ha preso atto della predetta Sentenza T.S.A.P. n° 67/2012;

IL COMITATO

*Udita la relazione del Presidente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,*

DELIBERA

di ottemperare ai contenuti della Sentenza n° 67/2012 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che annulla la Delibera n° 231/2006, con salvezza degli atti ulteriori. Di conseguenza di ripristinare le perimetrazioni P.A.I. di cui alla precedente Delibera di C.I. n° 39/2005.

Il Segretario Generale

Prof. Ing. Antonio Rosario DI SANTO



Il Presidente

Avv. Fabiano AMATI

